



Tegna, 21 luglio 2016
Ris. Mun. 486/2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2016

Concernente una modifica nell'articolo 6 del Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,


con il presente Messaggio, il Municipio vi sottopone per esame ed approvazione la revisione di un articolo del Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici del Comune di Terre di Pedemonte.

Il regolamento è stato approvato dal lodevole Consiglio comunale il 4 aprile 2016, durante l'ultima seduta prima del cambio di legislatura. Il 17 giugno 2016 si è ottenuta l'approvazione parziale dalla Sezione Enti Locali (238-RE-13853) che escludeva l'articolo 6 (carte giornaliera per il trasporto pubblico) che non è stato ritenuto sufficientemente dettagliato.

Vi sottoponiamo quindi una proposta di modifica, sottoposta anche preliminarmente alla Sezione Enti Locali, che prevede la precisazione delle condizioni per la gestione di questa facilitazione.

art. 6 Carte giornaliera FFS per i Comuni

Versione attuale	Nuova versione (aggiunta e modifica)
Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliera per il trasporto pubblico. Il Municipio, tramite ordinanza, ne stabilisce le quantità, condizioni e prezzi, ritenuto che i ricavi generati dalla loro vendita debbano tendere alla copertura dei costi del loro acquisto.	Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliera per il trasporto pubblico. Il numero di carte giornaliera messe a disposizione va da un minimo di 0 ad un massimo di 5 unità. Il prezzo di vendita unitario per i domiciliati ammonta al minimo a Fr. 30.—e al massimo a Fr. 100.—. Per i non domiciliati il prezzo viene maggiorato da un minimo di Fr. 5.—ad un massimo di Fr. 10.—. Il Municipio, tramite ordinanza, fissa le quantità disponibili, i prezzi unitari e le condizioni per l'ottenimento, ritenuto che i ricavi generati dalla vendita debbano di principio coprire i costi d'acquisto.



Visto quanto esposto e a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, invitiamo il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

- 1. E' approvata la modifica e completazione dell'art. 6 del Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici del Comune di Terre di Pedemonte.**
- 2. La nuova formulazione dell'articolo entrerà in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.**

Con ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  Il Segretario: 



Fabrizio Garbani Nerini Guido Luminati

Allegati: regolamento approvato
approvazione SEL 238-RE-13853

Il presente messaggio è demandato:

- alla Commissione Legislazione e Petizioni (art. 26 ROC)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e scopo Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici. Lo scopo è la sensibilizzazione di alcune categorie d'utenti all'uso del mezzo pubblico.

Art. 2
Basi legali Basi legali del presente Regolamento sono l'articolo 186 della Legge Organica comunale (LOC) e gli articoli 59 e 60 del Regolamento Organico comunale (ROC).

CAPITOLO 2

Aiuti concessi

Art. 3
Beneficiari Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento le persone domiciliate nel Comune Terre di Pedemonte appartenenti alle categorie aventi diritto.

Art. 4
Contributi per la promozione del trasporto pubblico ¹Il Comune versa un contributo forfettario a favore dei giovani domiciliati nella fascia d'età compresa tra i 14 ed i 20 anni, rispettivamente 25 anni se in formazione, per l'acquisto dell'abbonamento arcobaleno annuale, dell'abbonamento generale FFS, dell'abbonamento binario 7.

²Il Comune versa un contributo forfettario a favore dei beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, per l'acquisto dell'abbonamento arcobaleno annuale o dell'abbonamento generale FFS.

³Il Comune versa un contributo forfettario a favore dei cittadini domiciliati in età AVS, che rinunciano spontaneamente alla licenza di condurre in modo definitivo, per l'acquisto di un abbonamento arcobaleno annuale o dell'abbonamento generale FFS.

⁴Il Comune versa un contributo forfettario una tantum per l'acquisto di un abbonamento per i trasporti pubblici (ad eccezione dell'abbonamento metà prezzo) a favore dei cittadini domiciliati e detentori di veicoli a motore che, per un periodo minimo di due mesi, rinunciano temporaneamente e spontaneamente all'utilizzo di un veicolo a motore privato tramite il deposito delle targhe. Sono escluse da questa proposta:

- Il deposito della targa di ciclomotori o motoveicoli nei mesi da ottobre a marzo,
- Il deposito della targa in caso di soggiorno temporaneo del richiedente all'estero o fuori Cantone,
- I periodi in coincidenza con un ritiro della licenza di condurre ordinato da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

L'importo riconosciuto ai fini del contributo non può eccedere la durata del deposito targhe.

Limiti finanziari e ammontare del contributo	<p>Art. 5</p> <p>¹La somma degli aiuti concessi annualmente ai sensi dell'art. 4 non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale nei rispettivi conti di riferimento.</p> <p>²Il contributo ai sensi degli art. 4 cpv 1 e 4 cpv 2 ammonta ad un importo annuo per persona che il Municipio fisserà tramite ordinanza fra un minimo di Fr. 50.-- e un massimo di Fr. 300.-- e che non potrà in ogni caso superare il 50% della spesa sostenuta. Sono escluse dal contributo le persone che, per l'acquisto del medesimo abbonamento, già beneficiano di altre sovvenzioni.</p> <p>³Il contributo ai sensi dell'art. 4 cpv 3 e 4 cpv 4 ammonta ad un importo per persona che il Municipio fisserà tramite ordinanza fra un minimo di Fr. 100.-- e un massimo di Fr. 600.-- e che non potrà in ogni caso superare il 75% della spesa sostenuta. Il contributo è cumulabile con altre sovvenzioni che perseguono lo stesso scopo erogate da altri enti. Il contributo ai sensi dell'art. 4 cpv 3 è versato per il primo anno dalla rinuncia alla licenza di condurre e non è cumulabile con quello ai sensi dell'art. 4 cpv 2.</p>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carte giornaliere FFS per i Comuni	<p>Art. 6</p> <p>Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliere per il trasporto pubblico. Il Municipio, tramite ordinanza, ne stabilisce le quantità, condizioni e prezzi, ritenuto che i ricavi generati dalla loro vendita debbano tendere alla copertura dei costi del loro acquisto.</p>
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azioni puntuali promosse dal Comune	<p>Art. 7</p> <p>Al Municipio è data la facoltà di organizzare e/o finanziare, direttamente o indirettamente, azioni promozionali puntuali destinate alla promozione del trasporto pubblico, sia sotto forma di campagne di sensibilizzazione, sia sotto forma di acquisto di titoli di trasporto particolari.</p> <p>L'importo destinato a queste azioni viene fissato annualmente nel preventivo in un conto specifico diverso da quello usato per i contributi ai sensi degli articoli 4 e 6.</p>
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO 3 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Ottenimento dei contributi e false attestazioni	<p>Art. 8</p> <p>La procedura da seguire per l'ottenimento dei contributi ai sensi del presente regolamento viene stabilita tramite ordinanza.</p> <p>False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con una multa fino a Fr. 10'000.--.</p>
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entrata In vigore	<p>Art. 9</p> <p>Il presente regolamento annulla tutte le regole o prassi in vigore prima della sua approvazione ed entra in vigore con la sua ratifica da parte della Sezione Enti Locali.</p> <p>Per i soli contributi ai sensi dell'articolo 4 cpv 1 vengono riconosciuti anche i titoli di trasporto già acquistati a partire da agosto 2015.</p>
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 27/2016 il 18 gennaio 2016.

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 4 aprile 2016

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. 238-RE-13853 del 17 giugno 2016
(art. 6, indicato in rosso, non approvato)

INTIMAZIONE
17 GIU. 2016

Data:.....	
<input type="checkbox"/> SI	R 22 GIU. 2016
<input type="checkbox"/> SE	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle Istruzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 31 maggio 2016 del Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, con cui si chiede l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del nuovo Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici (Regolamento);

preso atto che:

- il nuovo Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 4 aprile 2016;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso favorevole della Sezione della mobilità del 10 giugno 2016;

considerato sui singoli disposti del Regolamento,

art. 6

In ossequio al principio di legalità, quantità, condizioni e prezzi delle prestazioni previste dall'art. 6 (carte giornaliere per il trasporto pubblico), vanno fissate in un disposto di regolamento comunale; non basta la sola ordinanza di livello esecutivo. Gli organi locali sono invitati a modificare e completare in tal senso l'art. 6.

Richiamati gli artt. 186 e segg. LOC;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici del Comune di Terre di Pedemonte. E' riservato quanto disposto ai punti seguenti.
2. Gli organi locali sono invitati a procedere come espresso nei considerandi della presente risoluzione per quanto attiene all'art. 6.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

5. **Intimazione e comunicazione a:**

- Municipio del Comune Terre di Pedemonte, 6652 Tegna.

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della mobilità (dt.sm@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca